



IL SINDACO

PREMESSO che:

- con DM 468/2001 un'area del Comune di Terni è stata inserita tra i siti inquinati compresi nel programma nazionale di Bonifica e tale sito è stato denominato "sito di interesse nazionale Terni-Papigno" (di seguito definito SIN);
- con Decreto del ministero dell'Ambiente 08/07/2002 è stata approvata la perimetrazione dell'intera area oggetto di bonifica e ripristino ambientale;
- nella conferenza dei servizi decisoria convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito definito MATTM) del 6 Maggio 2004 veniva approvata la ripermimetrazione del SIN proposta dal Comune di Terni;
- all'interno di detto perimetro ricadono le aree degli ex stabilimenti di Papigno e dell'ex Lanificio Gruber, di competenza comunale, che sono state individuate come aree produttive quindi potenzialmente contaminanti;
- nella conferenza dei Servizi del 15 febbraio 2005, convocata dal MATTM è stato approvato il piano di caratterizzazione dell'area "ex lanificio Gruber", la cui esecuzione ha accertato la contaminazione del suolo di detta area e pertanto, nella conferenza dei servizi del 14 Novembre 2006, si richiedeva al Comune di Terni l'esecuzione di idonee misure di messa in sicurezza d'emergenza;
- è stata stipulata una convenzione, approvata con D.G.C. n. 91 del 8/maggio/2009, con ARPA Umbria, IBAF-CNR e DISAFRI dell'università della Tuscia per la redazione della progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di bonifica dell'ex lanificio Gruber e dell'ex discarica di Papigno;
- il Comune di Terni trasmetteva con nota prot. 215080 del 30/11/2009 al MATTM il progetto di bonifica preliminare dell'area dell'ex discarica di Papigno e dell'ex lanificio Gruber;
- con decreto direttoriale prot. n. 30136/TRI relativo alla conferenza dei servizi del 18/11/2010 il MATMM, dietro parere dell'ISPRA, ha approvato con prescrizioni il progetto di bonifica presentato, richiedendo approfondimenti relativi al piano di caratterizzazione;
- ARPA Umbria, con nota prot. n. 69164 del 12/05/2011, dietro richiesta del Comune di Terni, forniva uno schema integrativo delle indagini già realizzate, da applicare all'area ex Lanificio Gruber e all'area ex discarica di Papigno, al fine di completare il piano di caratterizzazione già effettuato;
- il Comune di Terni ha recentemente realizzato per l'area ex Lanificio Gruber il piano integrativo d'indagine di cui al punto precedente e sono in corso di elaborazione i risultati delle analisi dei terreni campionati.

PRECISATO che:

- il perimetro dell'area produttiva denominata "ex Lanificio Gruber" racchiude due distinte aree, una corrispondente agli edifici storici riconducibili al Lanificio menzionato e un'altra identificabile con l'attuale pineta Centurini, limitatamente alla porzione di proprietà del Comune;

- i risultati del piano di caratterizzazione hanno evidenziato la contaminazione dell'area "ex Lanificio Gruber" ed in particolare è risultato contaminato il terreno proveniente da uno dei due sondaggi ubicati nella Pineta Centurini.

CONSIDERATO che:

- nell'allegato 2 della parte IV titolo V (bonifiche dei siti contaminati) del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, si specifica che la messa in sicurezza d'urgenza di un sito contaminato prevede anche l'esecuzione di tutti gli interventi atti ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente;
- i risultati delle analisi recentemente ottenute ed ancora in corso di definizione hanno confermato la contaminazione dei terreni ubicati all'interno della pineta Centurini precedentemente appurata; sulla base di tali risultati si è potuto accertare che i terreni contaminati, collocati nella porzione di pineta prossima alla scarpata degradante verso il Fiume Nera, presentano un'estensione di circa mq. 10 con centro in S8P1, come visibile nell'elaborato grafico.

RITENUTO quindi di dover intervenire a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

- di impedire il contatto diretto della popolazione con la parte di area (definita nell'allegato elaborato grafico) i cui terreni sono risultati contaminati, fino alla conclusione delle necessarie operazioni di bonifica ai sensi del D. lgs. 152/2006, con l'esclusione delle maestranze e dei tecnici delle ditte e degli enti pubblici incaricati delle operazioni di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006;

DÀ MANDATO

- al responsabile del procedimento Ing. Maurizio Galli, Dirigente della Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti dell'Ente, di procedere, senza indugio, alla realizzazione di una stabile recinzione atta ad impedire il contatto diretto con i terreni contaminati secondo la modalità indicata nell'elaborato grafico allegato;
- al Comando Polizia Municipale di vigilare sulla puntuale osservanza della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento viene portato a conoscenza della popolazione mediante affissione all'Albo Pretorio e apposita segnaletica in sito.

Si informa - a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 - che avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. dell'Umbria, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

per il Sindaco assente

Il Vice Sindaco

(Liberio Paci)

